



COMUNE DI GRIGNASCO
(Provincia di Novara)

**Approvato con
Delibera del Consiglio
Comunale n. 29
del 11/08/2014**

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)**

In vigore dal 01 gennaio 2014

INDICE

CAPO I - L'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- Articolo 2 - PRESUPPOSTO
- Articolo 3 - SOGGETTO ATTIVO
- Articolo 4 - COMPONENTI DEL TRIBUTO

CAPO II - L'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) DISCIPLINA

- Articolo 5 - FINALITÀ ED AMBITO DI APPLICAZIONE
- Articolo 6 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO
- Articolo 7 - DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI, AREE FABBRICABILI E TERRENO AGRICOLO
- Articolo 8 - SOGGETTI PASSIVI
- Articolo 9 - BASE IMPONIBILE
- Articolo 10 - ESENZIONE PER I TERRENI AGRICOLI
- Articolo 11 - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI
- Articolo 12 - DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE
- Articolo 13 - ASSIMILAZIONI
- Articolo 14 - ESENZIONI
- Articolo 15 - QUOTA RISERVATA ALLO STATO
- Articolo 16 - VERSAMENTI
- Articolo 17 - DICHIARAZIONE
- Articolo 18 - COMPENSI INCENTIVANTI AL PERSONALE

CAPO III - IL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) DISCIPLINA

- Articolo 19 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO E FINALITÀ
- Articolo 20 - DEFINIZIONI DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE FABBRICABILI
- Articolo 21 - SOGGETTI PASSIVI
- Articolo 22 - BASE IMPONIBILE
- Articolo 23 - SERVIZI INDIVISIBILI E RELATIVI COSTI
- Articolo 24 - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO

Articolo 25 - DETRAZIONI, RIDUZIONI ED ESENZIONI

Articolo 26 -VERSAMENTI

Articolo 27 -IMPORTI MINIMI

Articolo 28 -DICHIARAZIONE

CAPO IV - LA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) DISCIPLINA

Articolo 29 - PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO E FINALITÀ

Articolo 30 - SOGGETTI PASSIVI

Articolo 31 - LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

Articolo 32 - LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

**Articolo 33 - PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI
- RIDUZIONI**

Articolo 34 - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

Articolo 35 - ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

Articolo 36 - COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

**Articolo 37 - DETERMINAZIONE E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DEL
TRIBUTO**

Articolo 38 - PIANO FINANZIARIO

Articolo 39 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

**Articolo 40 -DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE
UTENZE DOMESTICHE**

Articolo 41 -OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

Articolo 42 - RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AVVIATI AL RICICLO - RIDUZIONE

Articolo 43 -RIDUZIONI TARIFFARIE

**Articolo 44 -TRIBUTO GIORNALIERO (Articolo 1, commi 662, 663, 664 e 665, Legge
147/2013)**

Articolo 45 - TRIBUTO PROVINCIALE

Articolo 46 - VERSAMENTI E RISCOSSIONE

Articolo 47 - DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE

CAPO V - DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 48 - RIMBORSI E COMPENSAZIONE

Articolo 49 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

Articolo 50 - VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

Articolo 51 - ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Articolo 52 - SANZIONI ED INTERESSI (Articolo 1, commi 695, 696, 697 e 698, Legge 147/2013)

Articolo 53 - RISCOSSIONE COATTIVA

Articolo 54 - IMPORTI MINIMI DI ACCERTAMENTO O RISCOSSIONE COATTIVA

Articolo 55 - DILAZIONI DI PAGAMENTO E ULTERIORI RATEIZZAZIONI

Articolo 56 - CONTENZIOSO

Articolo 57 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Articolo 58 - NORMA DI RINVIO

Articolo 59 - ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI

ALLEGATO 1 - TABELLA CATEGORIE DI ATTIVITÀ CON OMOGENEA POTENZIALITÀ DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI

CAPO I - L'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Grignasco dell'Imposta Unica Comunale, denominata IUC, istituita dall'articolo 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 2

PRESUPPOSTO

1. La IUC si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili, collegato alla loro natura e valore e l'altro presupposto è riferito all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

Articolo 3

SOGGETTO ATTIVO

1. Soggetto attivo dell'Imposta Unica Comunale è il Comune di Grignasco per gli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul suo territorio.

Articolo 4

COMPONENTI DEL TRIBUTO

1. Il tributo si articola in due componenti:
 - la componente patrimoniale, costituita dall'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU), di cui all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22.12.2011, n. 214, a carico del possessore di immobili;
 - la componente servizi, articolata a sua volta:
 - nel TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI), di cui all'art. 1, commi 669 - 679, della Legge 27.12.2013, n. 147, a carico del possessore di immobili e dell'utilizzatore e destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali, come individuati dal presente regolamento;
 - e nella TASSA SUI RIFIUTI (TARI), di cui all'art. 1, commi 641 - 666, della Legge 27.12.2013, n. 147, a carico dell'utilizzatore degli immobili e destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

CAPO II - L'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) DISCIPLINA

Articolo 5 FINALITÀ ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente capo disciplina l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, denominata IMU, istituita dall'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e disciplinata dal citato articolo 13, oltretutto dagli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dall'articolo 2 del Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 102 convertito dalla Legge 28 ottobre 2013 n. 124 e dall'articolo 1, commi 707 - 729, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147.
2. La disciplina regolamentare contenuta nel presente capo è adottata nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dall'art. 13, comma 13, del Decreto Legge 06.12.2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22.12.2011, n. 214 e dall'art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 14.03.2011, n. 23.
3. Per quanto non previsto dal presente capo si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 6 PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Presupposto dell'Imposta Municipale Propria è il possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune di Grignasco, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura.
2. A decorrere dal 01.01.2014, l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, sono escluse dal pagamento dell'IMU, ad eccezione delle abitazioni principali e relative pertinenze, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Articolo 7 DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI, AREE FABBRICABILI E TERRENO AGRICOLO

1. Ai fini dell'applicazione dell'Imposta:
 - a. per **abitazione principale** si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni di cui al presente regolamento previste per l'abitazione principale e per le sue relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile;
 - b. per **pertinenze dell'abitazione principale** si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

- c. per **fabbricato** si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'Imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
- d. per **area fabbricabile** si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. L'agevolazione è applicabile anche alle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. Nell'ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo, che abbia comunque i requisiti sopra individuati, l'agevolazione di cui alla presente lettera si applica a tutti i comproprietari. Un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, progetto definitivo, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
- e. per **terreno agricolo** si intende il terreno adibito all'esercizio delle seguenti attività: coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

Articolo 8 SOGGETTI PASSIVI

- 1. Soggetti passivi dell'Imposta sono:
 - a. il proprietario di fabbricati, di aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati;
 - b. il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
 - c. il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
 - d. il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
 - e. l'ex coniuge assegnatario della casa coniugale, in quanto titolare di un diritto di abitazione.

Articolo 9
BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile dell'Imposta é costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore é costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate al 5 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della Legge 23 dicembre 1996, n., 662, i seguenti moltiplicatori:
 1. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
 2. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
 3. 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
 4. 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5. Tale moltiplicatore é elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;
 5. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
3. Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati, il valore é costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25% ai sensi dell'art. 3, comma 51, della Legge 23.12.1996 n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore é, a decorrere dal 01.01.2014, pari a 75.
4. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore é determinato secondo i criteri di cui al comma 3 dell'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, ai sensi del quale fino all'anno in cui i fabbricati stessi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore é determinato alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione ed é costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministero delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dalla data di presentazione della stessa. In mancanza di rendita proposta, il valore é determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale é obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.
5. Per le aree fabbricabili il valore é costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. L'Amministrazione, con specifico provvedimento della Giunta

Comunale, determina, in conformità alle disposizioni di legge, i valori medi delle aree di mercato.

6. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f) del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile é costituita dal valore dell'area, la quale é considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato é comunque utilizzato.
7. La base imponibile é ridotta del 50 per cento:
 6. per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 7. per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità é accertata dall'ufficio tecnico comunale, su richiesta e con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente, allegando fotografie che ritraggono l'effettivo stato dell'immobile. Il Comune si riserva comunque di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente mediante l'ufficio tecnico comunale. L'inagibilità o l'inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simili), non superabile con un intervento di ordinaria manutenzione.

Articolo 10

ESENZIONE PER I TERRENI AGRICOLI

1. Sono esenti dall'imposta i terreni agricoli o incolti ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984, in quanto il Comune di Grignasco rientra nell'elenco allegato alla Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993.
2. L'art. 22, comma 2, del D.L. n. 66/2014 modifica l'art. 4, comma 5-bis del D.L. 16/2012 e stabilisce che a decorrere dall'anno di imposta 2014, con decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze, di concerto con i Ministri delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, e dell'Interno, sono individuati i Comuni nei quali si applica l'esenzione di cui alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sulla base dell'altitudine riportata nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), diversificando tra terreni posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP) di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola.
3. Nel momento in cui il Comune di Grignasco fosse escluso dall'elenco allegato al Decreto di cui al comma 2, i terreni agricoli risulteranno oggetto di pagamento dell'IMU.

4. A decorrere dal medesimo anno 2014, il recupero del maggior gettito, come risultante a seguito dell'adozione del suddetto Decreto, è operato, con la procedura prevista dai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
5. Il Decreto di cui al comma 2 del presente articolo deve essere adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge n. 89 del 23.06.2014, di conversione con modificazioni del D.L. n. 66/2014.

Articolo 11

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI

1. Le aliquote e le detrazioni dell'Imposta sono stabilite con deliberazione del Consiglio Comunale, nei limiti stabiliti dai commi 6 e 7 dell'art. 13 del Decreto Legge 06.12.2011, n. 201 e dell'art. 1, comma 380, lett. g, della Legge 24.12.2012, n. 228, entro il termine previsto dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. In mancanza, sono confermate le aliquote e le detrazioni in vigore nell'anno precedente, oppure, in assenza anche di queste, le aliquote e le detrazioni di base fissate dalla Legge.
2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, le aliquote IMU possono essere modificate entro i termini previsti dalla norma per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio cui le aliquote di riferiscono, con effetto dal 1° gennaio.
3. Ai sensi del comma 13-bis dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, a partire dal 2013, la delibera di approvazione delle aliquote e delle detrazioni deve essere inviata esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione della stessa nel predetto sito informatico.

Articolo 12

DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Dall'Imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, sono detratti € 200,00, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Tale detrazione è fruita fino a concorrenza dell'ammontare dell'Imposta dovuta.
2. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
3. Con la deliberazione annuale di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, l'importo della detrazione di cui al comma precedente può essere elevato fino a concorrenza dell'IMU dovuta.
4. La detrazione suddetta si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi Case Popolari o dagli enti di Edilizia Residenziale Pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del D.P.R. 24.07.1977, n. 616, come confermato dall'art. 1 comma 707, lett. d, della Legge n. 147/2013.

Per tali alloggi non compete l'aliquota prevista per l'abitazione principale dall'art. 13, comma 6, del D.L. 06.12.2011, n. 201.

Articolo 13 ASSIMILAZIONI

1. Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
2. Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto in Italia dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locate.

Articolo 14 ESENZIONI

1. Sono esenti dall'Imposta:
 - a. gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle province, dal Comune, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
 - b. i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
 - c. i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
 - d. i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione della Repubblica Italiana e loro pertinenze;
 - e. i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n. 810;
 - f. i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'Imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
 - g. gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222.
2. A decorrere dal 01.01.2014 sono altresì esenti dall'IMU:
 - a. le abitazioni principali e le pertinenze delle medesime, come definite all'articolo 7 del presente regolamento, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
 - b. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

- c. i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- d. le case coniugali assegnate al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- e. gli immobili, in numero massimo di uno per soggetto passivo, iscritti o iscrivibili nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduti, e non concessi in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per i quali non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica. Ai fini dell'applicazione dei benefici in oggetto, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'IMU, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica;
- f. i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011;
- g. i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. Per poter usufruire dell'esenzione, per i su indicati fabbricati e per i fabbricati destinati alla ricerca scientifica, i soggetti passivi sono obbligati a presentare, a pena di decadenza, entro il termine ordinario per la presentazione della dichiarazione IMU, apposita dichiarazione, con le stesse modalità indicate al punto e. del presente articolo.

Articolo 15 QUOTA RISERVATA ALLO STATO

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 380, lett. f), della Legge n. 228/2012, è riservata allo Stato la quota di gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%. Tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dal Comune e che insistono sul proprio territorio.
2. Il Comune ha facoltà di aumentare l'aliquota applicata ai predetti fabbricati fino a 0,3 punti percentuali. Il relativo gettito è introitato dal Comune.
3. Il versamento della quota statale deve essere effettuato direttamente dal contribuente contestualmente a quello relativo alla quota comunale.
4. Le attività di accertamento e riscossione dell'Imposta erariale sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

Articolo 16 VERSAMENTI

1. L'Imposta é dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si é protrato il possesso. A tal fine, il mese durante il quale il possesso si é protrato per almeno quindici giorni é computato per intero.
2. Il versamento dell'IMU dovuta per l'anno in corso é effettuato in due rate di pari importo, la prima con scadenza alla data del 16 giugno e la seconda con scadenza il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno.
3. Il versamento dell'acconto IMU é eseguito sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente, mentre il versamento del saldo dell'Imposta dovuta per l'intero anno é eseguito con eventuale conguaglio sull'acconto versato, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico del Comune, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di Imposta. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.
4. Gli enti non commerciali effettuano il versamento in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'Imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini di cui al comma 2 e l'ultima, a conguaglio dell'Imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento.
5. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalit  stabilite dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo. A decorrere dal 1° dicembre 2012 é possibile versare con apposito bollettino postale. Gli enti non commerciali devono versare esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
6. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri.
7. Non devono essere eseguiti versamenti per importi inferiori ad Euro 12,00. Tale importo si intende riferito all'Imposta complessiva annuale dovuta e non alle singole rate di acconto e saldo.
8. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione é pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
9. Le somme esposte vanno arrotondate per ogni codice tributo, secondo le modalit  previste dall'articolo 1, comma 166, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
10. A decorrere dall'anno d'Imposta 2013, per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all'articolo 69, comma 1, lettera a), del codice del consumo (D.L.vo n. 206/2005 e successive modificazioni), il versamento é effettuato da chi amministra il bene.

Articolo 17 DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono

intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'Imposta, utilizzando il modello approvato con il Decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del Decreto Legislativo n. 23 del 2011. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'Imposta dovuta. Con il citato Decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.

2. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'Imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'IMU.
3. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Con le stesse modalità ed entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione per l'anno 2013 deve essere presentata anche la dichiarazione per l'anno 2012.
4. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'Imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.

Articolo 18

COMPENSI INCENTIVANTI AL PERSONALE

1. Al personale addetto alla gestione dell'ICI/IMU é riconosciuto un compenso incentivante.
2. L'entità del compenso di cui al comma 1, nonchè i criteri di riparto e le relative modalità di devoluzione vengono stabiliti annualmente nell'ambito della contrattazione decentrata integrativa.

CAPO III - IL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) DISCIPLINA

Articolo 19 PRESUPPOSTO IMPOSITIVO E FINALITÀ

1. Presupposto del Tributo comunale per i servizi indivisibili, di seguito denominato TASI é il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'IMU, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.
2. Il tributo concorre al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal Comune, come meglio specificati dal successivo articolo 23 del presente regolamento.

Articolo 20 DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE FABBRICABILI

1. Ai fini della TASI:
 - a. per **abitazione principale** si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, si considera abitazione principale per il nucleo familiare un solo immobile.
 - b. per **pertinenze dell'abitazione principale** si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
 - c. per **fabbricato** si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza. Quest'ultima é tale quando é destinata in modo effettivo e concreto a servizio o ornamento di un fabbricato, mediante un'oggettiva, durevole e funzionale modificazione dello stato dei luoghi, e qualora sia espressamente dichiarata come tale nella dichiarazione del tributo. Il fabbricato di nuova costruzione é soggetto al tributo a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui é comunque utilizzato. In presenza di accatastamento il fabbricato é soggetto comunque al tributo, purché sia dichiarato come ultimato.
 - d. per **area fabbricabile** si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, anche semplicemente adottati e non approvati dall'organo competente, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. L'area inserita nello strumento urbanistico generale é, ai fini della TASI, edificabile, a prescindere dall'approvazione di eventuali strumenti attuativi necessari per la sua edificazione. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 29

marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. L'agevolazione è applicabile anche alle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. Nell'ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo, che abbia comunque i requisiti sopra individuati, l'agevolazione di cui alla presente lettera si applica a tutti i comproprietari.

Articolo 21 **SOGGETTI PASSIVI**

1. Soggetto passivo è chiunque possieda a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie, o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al precedente articolo 20 del presente regolamento.
2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
3. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa il tributo nella misura del 30% dell'ammontare complessivo della TASI dovuta sulla base delle condizioni soggettive ed oggettive del titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. In caso di una pluralità di titolari di diritti reali sull'immobile o di detentori, sorgono due distinte obbligazioni tributarie, una in capo ai primi ed una in capo ai secondi, ciascuna al suo interno di natura solidale.
4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie. Per l'individuazione di tale fattispecie si fa riferimento alla durata del rapporto.
5. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto. Per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
6. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
7. L'ex coniuge cui il giudice ha assegnato la casa coniugale, nell'ambito di una procedura di separazione o divorzio, è titolare di un diritto di abitazione sulla medesima, per cui è soggetto passivo relativamente all'intero immobile indipendentemente dalla relativa quota di possesso. Resta inteso che qualora

l'assegnazione riguardi un immobile che i coniugi detenevano in locazione, il coniuge assegnatario é soggetto passivo per la sola quota di tributo dovuta come locatario.

Articolo 22

BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile degli immobili soggetti alla TASI é quella prevista per l'applicazione dell'IMU.
2. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9 del presente regolamento.

Articolo 23

SERVIZI INDIVISIBILI E RELATIVI COSTI

1. Il Consiglio Comunale delibera l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI é diretta.

Articolo 24

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO

1. L'aliquota di base della TASI é pari all' 1 per mille.
2. Le aliquote della TASI sono stabilite con apposita deliberazione del Consiglio Comunale. Il Comune, con medesima deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.
3. La somma tra l'aliquota della TASI e quella dell'IMU non può superare, per ciascuna tipologia di immobile, l'aliquota massima consentita dalla Legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.
4. Per il 2014, l'aliquota massima TASI non può eccedere il 2,5 per mille.
5. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nei commi terzo e quarto del presente articolo per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato Decreto Legge n. 201 del 2011.
6. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell' 1 per mille.
7. I predetti limiti massimi e minimi si devono intendere automaticamente adeguati in caso di modifiche legislative successive all'approvazione del presente regolamento.
8. Le aliquote della TASI vengono deliberate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi dell'articolo 23 del presente regolamento e possono essere

differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

9. Ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, le aliquote stabilite dalla Legge possono essere variate entro i termini previsti dalla norma per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio cui le aliquote si riferiscono, con effetto dal 1° gennaio dell'anno di imposizione.

Articolo 25 **DETRAZIONI, RIDUZIONI ED ESENZIONI**

1. Con la deliberazione comunale di approvazione delle aliquote, il Consiglio Comunale ha facoltà di introdurre detrazioni dalla TASI e può prevedere riduzioni ed esenzioni nei limiti disposti dalla vigente normativa.
2. Sono comunque esenti dal tributo le fattispecie previste dall'articolo 1, comma 3 e dall'articolo 2, comma 1, lett. f), del Decreto Legge 06.03.2014, n. 16, convertito dalla Legge 02.05.2014 n. 68.

Articolo 26 **VERSAMENTI**

1. Il versamento della TASI é effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.
2. I soggetti passivi effettuano il versamento della TASI dovuta al Comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento del tributo complessivamente dovuto in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
3. Il versamento della prima rata é eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente o, in mancanza, sull'aliquota di base. Il versamento della rata a saldo dell'Imposta dovuta per l'intero anno é eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.L.vo n. 360/1998, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico.
4. Per l'anno d'imposta 2014, il versamento della prima rata é effettuato:
- entro il **16 ottobre 2014**, con pubblicazione avvenuta al 18 settembre 2014, nel sito informatico ministeriale di cui al D.L.vo n. 360/1998, della deliberazione di approvazione delle aliquote e delle eventuali detrazioni TASI.
5. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione é inferiore o pari a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
6. Le somme esposte vanno arrotondate per ogni codice tributo, secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 166, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
7. La TASI viene riscossa dal Comune, con facoltà di inviare ai contribuenti i modelli di pagamento preventivamente compilati, fermo restando che, qualora il Comune

non provveda in tal senso, il contribuente é comunque tenuto al versamento della TASI in autoliquidazione.

8. Il tributo é dovuto per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si é protrato il possesso. A tal fine, il mese durante il quale il possesso si é protrato per almeno quindici giorni é computato per intero.
9. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri.
10. Il versamento dell'acconto deve essere effettuato calcolando il 50% del dovuto annuo.

Articolo 27 IMPORTI MINIMI

1. Il contribuente non é tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto per tutti gli immobili dallo stesso posseduti o detenuti é inferiore ad € 12,00.

Articolo 28 DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi presentano la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
2. Nel caso di occupazione in comune di un'unitá immobiliare, la dichiarazione puó essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
3. La dichiarazione, redatta su modello disponibile presso l'ufficio tributi comunale ovvero reperibile nel sito internet del Comune, ha effetto anche per gli anni successivi semprechè non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.
4. In sede di prima applicazione del tributo si considerano valide tutte le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU o della previgente ICI, contenenti tutti gli elementi utili per l'applicazione della TASI.
5. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalitá approvate con apposito Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Con le stesse modalitá ed entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione per l'anno 2013 deve essere presentata anche la dichiarazione per l'anno 2012.

CAPO IV - LA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) DISCIPLINA

Articolo 29

PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO E FINALITÀ

1. Presupposto per l'applicazione della Tassa sui rifiuti, denominata TARI, è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, identificati dal successivo articolo 31.
2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione della TARI.
3. Il tributo è destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti come individuati dall'articolo 36 del presente regolamento, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Articolo 30

SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte di cui al successivo articolo 31, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati (art. 1, comma 642, Legge 147/2013).
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. detenute o condotte in via esclusiva il tributo è dovuto dai detentori o conduttori delle medesime.
3. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria (art. 1, comma 642, Legge 147/2013).
4. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie (art. 1, comma 643, Legge 147/2013).
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo (art. 1, comma 644, Legge 147/2013).

Articolo 31

LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali e costruzioni stabilmente infissi al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico - edilizie, qualunque sia il loro uso o la loro destinazione,

suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune.

La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile, anche se di fatto non utilizzati e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti.

La medesima presunzione per le utenze non domestiche, fornite di impianti e attrezzature, è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

2. Sono soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio del Comune, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

Per le utenze domestiche si intendono a titolo di esempio quali aree scoperte gli spazi circoscritti che non costituiscono locali, come le tettoie, balconi e terrazzi, con esclusione delle aree aventi destinazione accessoria o pertinenziale di locali già assoggettati al prelievo. Per le utenze non domestiche si intendono quali aree scoperte quelle operative, strumentali, utilizzate per lo svolgimento di un'attività economica. Sono aree scoperte operative i campeggi, i dancing e cinema all'aperto, i parcheggi, i distributori di carburante e i depositi esterni.

3. Si intendono inoltre per utenze domestiche le superfici adibite a civili abitazioni e per utenze non domestiche le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

Articolo 32

LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti all'applicazione della TARI i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:
 - a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:

Utenze domestiche

 - aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni ovvero aree a servizio o ornamento durevole di locali (art. 817 c.c.), quali i balconi, le verande aperte, le terrazze e i porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse, i cortili, i giardini e aree a verde, i parchi, i lastrici solari e i parcheggi scoperti (art. 1, comma 641, Legge 147/2013);
 - unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete (calore, gas, acqua, energia elettrica, telefono o linea informatica);
 - solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
 - centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;

- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- superfici coperte di altezza inferiore a 150 centimetri.

Utenze non domestiche

- superfici dove si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali non assimilati agli urbani e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente (art. 1, comma 649, Legge 147/2013), fatto salvo quanto previsto all'art. 32, comma 2, del presente regolamento. Onere del contribuente è la richiesta di tale esenzione e la dimostrazione di averne diritto, con l'avvenuto trattamento dei rifiuti;
 - i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
 - superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - aree scoperte destinate in via continuativa e prevalente all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
 - aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via, al movimento veicolare interno e alla sosta gratuita;
 - le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile;
 - aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
 - aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
 - zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
 - aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio degli impianti per la distribuzione dei carburanti e le aree adibite al lavaggio;
 - aree scoperte pertinenti o accessorie alle attività economiche (parcheggi, aree a verde, parcheggi di clienti e dipendenti), ad eccezione delle aree scoperte operative.
- b) Aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva (art. 1, comma 641, Legge 147/2013), come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la

revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Articolo 33
PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI
NON ASSIMILATI AGLI URBANI -
RIDUZIONI

1. I locali e le aree scoperte o le porzioni degli stessi ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di rifiuti e al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, sono esclusi dall'applicazione della TARI a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Qualora non sia obiettivamente possibile o sia estremamente difficoltoso individuare le superfici ove si formano, in via continuativa e prevalente, i rifiuti speciali non assimilati agli urbani, escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta la percentuale di abbattimento indicata nel seguente elenco e distinta per tipologia di attività economica.

Categoria di attività		% di abbattimento della superficie
08	uffici, agenzie, studi professionali	10%
12	attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	10%
13	carrozzeria, autofficina, elettrauto	10%
14	attività industriali con capannoni di produzione	10%
15	attività artigianali di produzione beni specifici	10%

3. L'esenzione di cui ai commi precedenti viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati agli urbani, il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.) nella dichiarazione originaria o di variazione di cui al successivo articolo 47.

I produttori di tali rifiuti devono fornire idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti (a titolo di esempio, contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.).

In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati agli urbani, l'esclusione di cui al comma 2 non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione.

4. Inoltre gli interessati dovranno comunicare entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.
5. Le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione, sono le seguenti:
 - attività produttive di rifiuti pericolosi come elencati nell'allegato D - parte IV D.L.vo 152/2006;
 - attività di spedizione di imballaggi "terziari" o per il trasporto.

Articolo 34

DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

1. In sede di prima applicazione della TARI, la base imponibile, a cui applicare il tributo, è data per tutti gli immobili suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della TARSU e della TARES.
2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dall'attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 1, comma 647, della Legge 27.12.2013, n. 147, la superficie imponibile assoggettabile alla TARI è pari all'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23.03.1998, n. 138. L'utilizzo delle superfici catastali decorre dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni anzidette. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile adottando le più idonee forme di comunicazione, nel rispetto dell'articolo 6 della Legge 27 luglio 2000, n. 212.
3. La superficie calpestabile di cui al precedente comma 1 dei locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 150 centimetri, delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore, pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

5. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria, iscritte o iscrिवibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestable anche successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo.

Articolo 35

ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Alle istituzioni scolastiche statali (scuole dell'infanzia, primarie, secondarie di 1° grado) continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31.12.2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28.02.2008, n. 31.

Articolo 36

COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del D.L.vo 13.01.2003, n. 36, individuati in base ai criteri definiti dal D.P.R. 27.04.1999, n. 158, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente (articolo 1, comma 654, Legge 147/2013).
3. Ai sensi del D.P.R. 158/1999 i costi da coprire con il tributo includono anche i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche.
4. A decorrere dall'anno 2016, nella determinazione dei costi di cui al comma 2 il Comune deve tenere conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard (articolo 1, comma 653, Legge 147/2013).
5. A norma dell'articolo 1, comma 655, della Legge 27.12.2013, n. 147, il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
6. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'articolo 1, comma 683, della Legge 27.12.2013, n. 147.

Articolo 37

DETERMINAZIONE E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

1. Le tariffe della TARI, commisurate ad anno solare, sono determinate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria (articolo 1, comma 650, Legge 147/2013).
2. Tuttavia, in deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate entro il termine stabilito dall'art. 193 del D.L.vo 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

3. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
4. Le tariffe sono commisurate in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, tenuto conto dei criteri individuati dal D.P.R. 27.04.1999, n. 158 (articolo 1, commi 651 e 652, Legge 147/2013).
5. Le tariffe sono articolate nelle fasce di utenza domestica e non domestica, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato 1 al presente regolamento.
6. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).
7. In virtù delle norme del D.P.R. 27.04.1999, n. 158:
 - a. la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, compresi i costi di smaltimento, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al D.P.R. 158/99;
 - b. la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 158/1999.
8. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:
 - a. la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
 - b. i coefficienti *Ka*, *Kb*, *Kc* e *Kd* previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 158/99, fornendo idonea motivazione dei valori scelti, qualora reso necessario dall'articolazione dei coefficienti prescelta.
9. Per la determinazione delle tariffe della TARI il Comune può prevedere, per i soli anni 2014 e 2015, l'utilizzo di coefficienti superiori o inferiori del 50 per cento a quelli del metodo normalizzato e può non considerare i coefficienti previsti dalle tabelle per l'attribuzione della parte² fissa delle tariffe alle utenze domestiche (Decreto Legge n. 16/2014), sempre garantendo la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.

Articolo 38 PIANO FINANZIARIO

1. La determinazione delle tariffe della TARI avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 1, comma 683, della Legge 27.12.2013, n. 147. Il piano finanziario è redatto dal soggetto gestore del servizio, che lo trasmette all'autorità competente per la sua adozione entro il termine di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.

2. Il piano finanziario approvato dal Consiglio Comunale comprende:
 - a. il programma degli interventi necessari;
 - b. il piano finanziario degli investimenti;
 - c. la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
 - d. le risorse finanziarie necessarie.
3. Al piano finanziario deve essere allegata una relazione nella quale sono indicati:
 - a. il modello gestionale ed organizzativo;
 - b. i livelli di qualità del servizio;
 - c. la ricognizione degli impianti esistenti;
 - d. l'indicazione degli scostamenti che si sono eventualmente verificati rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;
 - e. ulteriori eventuali altri elementi richiesti dall'autorità competente all'approvazione.
4. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e delle tariffe del tributo ed in particolare tutti i costi sostenuti dall'ente che per natura rientrano tra i costi da considerare secondo il metodo normalizzato di cui al DPR n. 158/99.

Articolo 39

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso e ubicazione in luoghi diversi (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.), vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, come riportato nell'allegato 1 al presente regolamento, al fine dell'attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile dell'unica tariffa per classe di attività, da applicare ai locali e alle aree descritte in precedenza.
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività, a quanto risultante dall'iscrizione alla CC.II.AA. o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA.* In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.
4. Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività economica, il tributo dovuto per quest'ultima superficie dovrà essere ridotto dell'importo già versato come utenza domestica.

Articolo 40
DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI
OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Ai sensi del D.P.R. 27.04.1999, n. 158, le tariffe della TARI per le utenze domestiche sono commisurate, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti il nucleo familiare.
2. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali.
Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad esempio le colf, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 60 giorni. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo articolo 47, salvo che per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate dall'ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.
3. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una determinata unità abitativa possono non essere considerati, ai fini della determinazione del numero dei componenti nel caso in cui si tratti di:
 - a. anziano dimorante in casa di riposo;
 - b. soggetto che svolge attività di studio o di lavoro all'estero per un periodo non inferiore all'anno.
4. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale e per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti, il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito in base a quanto indicato nella dichiarazione presentata ai sensi dell'articolo 47. In caso di mancata indicazione nella dichiarazione, salvo prova contraria, il numero degli occupanti viene stabilito nel seguente modo:

	Numero componenti
utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno la residenza fuori dal territorio comunale	2
abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti	1

5. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel Comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.
6. Il numero degli occupanti le utenze domestiche é quello risultante alla data di emissione dell'invito di pagamento, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute.

Articolo 41 OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia, la detenzione, con conseguente occupazione, o il possesso dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
2. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
3. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 47, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.
4. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo articolo 48.

Articolo 42 RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AVVIATI AL RICICLO - RIDUZIONE

1. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero rifiuti speciali assimilati agli urbani hanno diritto ad una riduzione del 10% della quota variabile del tributo.
2. La riduzione del comma precedente viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani avviati al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, nel corso dell'anno solare e la produzione complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno.
3. Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il 31 gennaio dell'anno successivo apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al riciclo nel corso dell'anno solare precedente ed, in via sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000, la quantità complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'unità locale. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.L.vo 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al riciclo, in conformità alle normative vigenti. È facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD o in altra documentazione equivalente, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata.

Se l'interessato non è in grado di indicare la quantità complessiva di rifiuti prodotti o la stessa non viene dichiarata, per il calcolo dell'incentivo si considera come quantità totale di rifiuti prodotti il risultato della moltiplicazione tra la superficie assoggettata al tributo dell'attività ed il coefficiente di produzione annuo per l'attribuzione della quota variabile della tariffa (coefficiente Kd) della categoria

corrispondente, indicato nel provvedimento di determinazione annuale delle tariffe.

4. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapacienza.

Articolo 43 **RIDUZIONI TARIFFARIE**

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 659, della Legge 27.12.2013 n. 147, la quota fissa della tariffa della TARI é ridotta nelle seguenti ipotesi:
 - a. abitazioni con unico occupante: riduzione del 30%;
 - b. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo riduzione del 25%;
 - c. locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente: riduzione del 25%.
2. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio di detenzione o possesso o di variazione, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente é tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.

Articolo 44 **TRIBUTO GIORNALIERO** **(Articolo 1, commi 662, 663, 664 e 665, Legge 147/2013)**

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che utilizzano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, é dovuto il tributo giornaliero.
2. L'utilizzo o la detenzione é temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero é commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera é fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 100%. É facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare é dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo é assolto con il pagamento della tassa da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per il canone per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e, a partire dall'entrata in vigore dell'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del D.L.vo 23/2011 e all'articolo 1, comma 714, lett. b, Legge 147/2013, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.
7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.

8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

Articolo 45 **TRIBUTO PROVINCIALE**

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.L.vo 504/92.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo, comprese le utenze giornaliere, ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia (articolo 1, comma 666, Legge 147/2013).

Articolo 46 **VERSAMENTI E RISCOSSIONE**

1. La TARI è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato (F24) di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09.07.1997, n. 241.
2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di versamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della Legge 212/2000 e può essere inviato anche per posta semplice, mediante posta elettronica o posta elettronica certificata all'indirizzo comunicato dal contribuente.
3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 5, il pagamento degli importi annuali dovuti deve essere effettuato di norma in tre rate alle scadenze indicate nell'avviso di pagamento, salva diversa determinazione. È ammesso il pagamento in un'unica soluzione. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'Euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 296/2006. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
4. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a € 12,00. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.
5. Per l'anno 2014 il versamento della TARI è stabilito in due rate, con le seguenti scadenze: **30 settembre e 30 novembre 2014**.
6. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo. L'importo del conguaglio dovrà essere versato contestualmente alla prima rata della tassa prevista per l'anno successivo.
7. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.L.vo 504/92 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche

disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19.

Articolo 47

DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei detentori o possessori.
3. Per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, la dichiarazione è presentata dal gestore dei servizi comuni.
4. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine di 30 giorni dalla data dell'inizio dell'occupazione, della detenzione o del possesso. La dichiarazione può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d'identità, o tramite posta elettronica o PEC.

La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax, alla data di inoltro, nel caso di invio tramite posta elettronica o PEC.

5. Ai fini dell'applicazione della TARI la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine di 30 giorni dalla data del verificarsi dell'evento. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
6. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche:

- a. generalità del detentore, utilizzatore o possessore, codice fiscale e residenza;
- b. generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c. dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell'interno ove esistente, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d. numero degli occupanti i locali;
- e. generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f. data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
- g. la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

Utenze non domestiche:

- a. denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC;
- b. generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;

- c. persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- d. dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell'interno ove esistente, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- e. indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
- f. data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati;
- g. la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invia per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.

7. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.
8. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente a presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.
9. La dichiarazione di cessato utilizzo/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro 30 giorni dalla cessazione, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.
10. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato l'utilizzo, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
11. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso o entro il termine di cui al precedente comma 9, se più favorevole.
12. I soggetti passivi del tributo devono inoltre dichiarare la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni e il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di tali agevolazioni o riduzioni.

CAPO V - DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 48

RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.

3. Su specifica richiesta del contribuente é possibile procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito, purché riferite allo stesso tributo. Il Funzionario responsabile sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione.
4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi nella misura del vigente tasso legale, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
5. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento.

Articolo 49 **FUNZIONARIO RESPONSABILE**

1. A norma dell'articolo 1, comma 692, della Legge 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono assegnati tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di Legge. La Giunta può altresì nominare responsabili differenti per i singoli tributi componenti l'Imposta unica comunale.

Articolo 50 **VERIFICHE ED ACCERTAMENTI**

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle denunce presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
 - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della Legge 296/2006, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale il medesimo può stipulare apposite convenzioni.Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento;
 - d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi :
 - delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
 - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
3. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della Legge 147/2013. In tal caso il Comune procederà a darne idonea informazione al contribuente.
4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga accertata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi di mora, delle sanzioni e delle spese di notifica. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo. L'avviso di accertamento relativo ad un medesimo periodo d'imposta può riguardare congiuntamente tutti i tributi componenti la IUC o anche solo uno o alcuni di essi, potendosi altresì emettere anche più avvisi per una medesima annualità purché riguardanti tributi diversi o violazioni differenti.
5. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.
6. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante bollettino postale o modello di pagamento unificato.
7. L'attività di accertamento e successiva riscossione del tributo possono essere affidate, in virtù delle norme vigenti, anche all'esterno, tramite affidamento con procedura ad evidenza pubblica, ai concessionari privati iscritti all'albo ex art. 53, D.L.vo 446/97 o a società miste con socio privato iscritto all'albo.

Articolo 51 **ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

1. Al fine di ridurre i contrasti con i contribuenti, è adottato, ai sensi dell'art. 50 della Legge 27.12.1997, n. 449, l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19.06.1997, n. 218 e dal Regolamento generale comunale delle entrate tributarie, che recano disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale, nonché tutti gli altri istituti deflativi previsti dalla legislazione vigente.

Articolo 52
SANZIONI ED INTERESSI
(Articolo 1, commi 695, 696, 697 e 698, Legge 147/2013)

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della IUC risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del D.L.vo 472/97. Nel caso di versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione di cui al primo periodo é ridotta ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Per la predetta sanzione non é ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D.L.vo 472/97.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 50, comma 1 lett. a., entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da € 100,00 a € 500,00.
5. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono ridotte a un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di Legge.
6. Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi nella misura del vigente tasso legale, calcolati con maturazione giorno per giorno e dalla data in cui sono divenuti esigibili.

Articolo 53
RISCOSSIONE COATTIVA

1. In mancanza dell'adempimento dell'avviso di cui al precedente articolo 50, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, sarà effettuata la riscossione coattiva mediante ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639 se eseguita direttamente dal Comune o mediante ruolo coattivo, secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.
2. La notifica del relativo titolo esecutivo avviene, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento é divenuto definitivo, ai sensi dell'art. 1, comma 163, della Legge 296/2006.

Articolo 54
IMPORTI MINIMI DI ACCERTAMENTO O RISCOSSIONE COATTIVA

1. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni é inferiore ad € 16,53 con riferimento ad ogni periodo d'imposta.
2. La disposizione di cui al precedente capoverso non si applica qualora il credito tributario, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, derivi da ripetuta violazione, per almeno un biennio, degli obblighi di versamento concernenti un medesimo tributo.

Articolo 55

DILAZIONI DI PAGAMENTO E ULTERIORI RATEIZZAZIONI

1. Su istanza del contribuente le somme dovute, per annualità arretrate e per il pagamento del debito tributario, che superino il complessivo importo di € 300,00, o di qualunque importo se esistono particolari difficoltà economiche autocertificate dal contribuente, possono essere versate secondo un piano rateale predisposto dall'ufficio, previo parere favorevole della Giunta Comunale, e firmato per accettazione dal contribuente che si impegna a versare le somme dovute entro l'ultimo giorno di ciascun mese. La durata del piano rateale non può eccedere un anno.
2. Per le somme di ammontare superiore a € 1.500,00 (millecinquecentoeuro) ai fini della concessione della rateazione il Funzionario Responsabile, valutate le condizioni soggettive ed oggettive, può richiedere la prestazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo da rateizzare.
3. La rateazione non è consentita quando il richiedente risulta moroso rispetto a precedenti rateazioni o dilazioni.
4. Per le aziende che versino in situazioni di particolare crisi, potrà essere concesso un piano di rateizzazione da definirsi di concerto di volta in volta a seguito di presentazione di apposita istanza documentata.
5. Il versamento della prima rata deve avvenire entro il termine previsto per il pagamento in via ordinaria. Sulle restanti rate sono dovuti gli interessi al tasso legale con maturazione giorno per giorno, oltre al rimborso delle spese. In caso di mancato pagamento di una rata il contribuente decade automaticamente dal beneficio della rateazione e le somme dovute sono immediatamente riscuotibili tramite ruolo o ingiunzione.

Articolo 56

CONTENZIOSO

1. Contro l'avviso di accertamento e di liquidazione, il ruolo, la cartella di pagamento, l'ingiunzione fiscale, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, può essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato, secondo le disposizioni del D.L.vo 31.12.1992, n. 546, che disciplina il processo tributario.

Articolo 57

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del D.L.vo 196/2003.

Articolo 58
NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di Legge vigenti relative alla disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU), del Tributo Comunale per i Servizi Indivisibili (TASI) e della Tassa Rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

Articolo 59
ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2014.
2. Alla data di entrata in vigore del tributo disciplinato dal presente regolamento, a norma dell'art. 1, comma 704, della Legge 147/2013, é soppressa l'applicazione della TARES, nonché della maggiorazione statale alla TARES di cui all'art. 14, comma 14, del D.L. 201/2011. Rimane comunque ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.

ALLEGATO 1

1) TABELLA CATEGORIE DI ATTIVITÀ CON OMOGENEA POTENZIALITÀ DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI

<i>Numero categoria</i>	<i>Attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti</i>
1.	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2.	Campeggi, distributori carburanti
3.	Stabilimenti balneari
4.	Esposizioni, autosaloni
5.	Alberghi con ristorante
6.	Alberghi senza ristorante
7.	Case di cura e riposo
8.	Uffici, agenzie, studi professionali
9.	Banche ed istituti di credito
10.	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli - banchi di mercato di beni durevoli
11.	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12.	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)
13.	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14.	Attività industriali con capannoni di produzione
15.	Attività artigianali di produzione beni specifici
16.	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie
17.	Bar, caffè, pasticceria
18.	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari - banchi di mercato di beni alimentari
19.	Plurilicenze alimentari e/o miste
20.	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante - banchi di mercato di beni alimentari
21.	Discoteche, night club